

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

si ricorda che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 aveva previsto l'istituzione di nuove camere di commercio mediante accorpamento di quelle preesistenti. Sulla base di esso, le **camere di commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara a breve si accorperanno tra loro, dando quindi vita alla Camera di Commercio Toscana Nord- Ovest. E', infatti, in fase di perfezionamento il decreto della Regione Toscana che ne disporrà la nascita. Il nuovo soggetto giuridico avrà sede legale in Via Leonida Repaci a Viareggio (Lucca)** e ad esso verranno trasferiti i patrimoni delle camere accorpate e la totalità dei rapporti giuridici che ad esse fanno capo.

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/03/2020 ha autorizzato ai sensi dell'articolo 18 comma 10, della Legge 580/93 l'incremento delle misure del diritto annuale, così come adottato dall'Ente Camerale.

**La Camera di Commercio di Lucca, per il triennio 2020/2022 applica la maggiorazione del 20% (Delibera del Consiglio n.16 del 07/11/2019).**

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2022.

Ti informiamo che, anche nel 2022, collegandosi al sito [dirittoannuale.camcom.it](http://dirittoannuale.camcom.it) si può procedere a calcolare agevolmente l'esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale.

**Quando versare:**

Il termine per il pagamento del diritto è il **30 Giugno 2022** con la possibilità di **versare entro il 22 Agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

**Come versare:**

**Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:**

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito [dirittoannuale.camcom.it](http://dirittoannuale.camcom.it) e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	<b>codice ente/codice comune: LU</b> (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) <b>codice tributo: 3850</b> <b>anno di riferimento: 2022</b> importi a debito versati: scrivere l'importo previsto

**Il codice Ente da utilizzare nei modelli F24 ed i codici tributo per l'anno 2022 non subiranno modifiche: anche dopo la nascita della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, i contribuenti potranno continuare a versare con le modalità sopra indicate.**

**Quanto versare:**

Le imprese individuali **iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese** versano per la sede un **diritto fisso pari a € 120,00 e € 24,00 per ciascuna unità locale.**

**Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese** l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2021 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina **sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:**

Da Euro	A Euro	(*) Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

(\*) Ai sensi del decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, **l'importo così ottenuto dovrà essere ridotto del 50 per cento e maggiorato del 20%**

**Per l'individuazione dei rigli del modello IRAP 2022** ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2022 la **Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato** consultabile alla voce "DIRITTO ANNUALE – Scopri di più" del sito [dirittoannuale.camcom.it](http://dirittoannuale.camcom.it)

### **Unità locali**

**Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare**, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale **fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero** versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di **66,00 euro**.

### **Arrotondamento**

Va eseguito un **unico arrotondamento finale**, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali **mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro** (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

**$Importo\ sede + (importo\ singola\ unità\ locale \times numero\ unità\ locali) = importo\ totale\ da\ arrotondare.$**

### **Sanzioni**

Si ricorda che nei casi di **tardivo od omesso pagamento** si applica una sanzione dal 10 al 100% **dell'ammontare** del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

*Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.*

**Il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.**

**Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.registroimprese.it/pratiche-semplifici](http://www.registroimprese.it/pratiche-semplifici).**

**La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di **Lucca** (tel. 0583/976.685-418 – mail: [diritto.annuale@lu.camcom.it](mailto:diritto.annuale@lu.camcom.it)).

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet [www.lu.camcom.it](http://www.lu.camcom.it).

## **ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

**Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).**

**Per saperne di più vai al sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)**